

8.2.5.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.5.3.1. 5.1 Investimenti per prevenzione riduzione conseguenze di calamità naturali, avversità atmosferiche, eventi catastrofici

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Operazione 5.1.A - Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* su olivo.

Xylella fastidiosa è un batterio gram-negativo che prolifera nei vasi xilematici delle piante causandone l'occlusione e successivamente una serie di alterazioni in grado di determinare anche la morte delle piante infette. Tale batterio è un patogeno da quarantena inserito nella lista A1 dell'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). La trasmissione di *Xylella fastidiosa* può avvenire esclusivamente attraverso insetti vettori (Hemiptera Aphrophoridae) che si nutrono succhiando la linfa dai vasi xilematici delle piante infette con l'apparato boccale pungente-succhiante. Dopo aver acquisito il batterio, questi insetti possono, infatti, spostarsi e nutrirsi su diverse specie vegetali (piante spontanee e coltivate), inoculando i batteri. La complessità di questa emergenza impone la necessità di focalizzare l'attenzione sull'attuazione di misure da porre in essere e di tutti i possibili interventi fitosanitari diretti, compresa l'attuazione di pratiche agronomiche, da intensificare rispetto alla normale conduzione di buone pratiche agricole, previste nella condizionalità. La potatura ordinaria caratterizzata da turni pluriennali rappresenta una delle criticità tecniche per contrastare efficacemente la diffusione della malattia. Attraverso gli interventi di potatura straordinaria è possibile agire più tempestivamente per individuare ed eliminare parti di pianta disseccate o danneggiate, contribuendo nel complesso a contenere il potenziale di inoculo batterico presente negli areali olivetati.

Le potature straordinarie, attraverso il raccorciamento delle branche primarie da eseguirsi con tagli di ritorno e diradamento delle branche secondarie e terziarie, a differenza della potatura ordinaria di produzione, permettono il progressivo ridimensionamento della chioma su alberi, spesso ultracentenari e caratterizzati da un eccessivo sviluppo in altezza.

Ciò contribuisce ad attuare una più razionale difesa contro i vettori di *Xylella* attraverso una efficace applicazione e gestione dei mezzi di controllo fitoiatrici e agronomici attualmente disponibili conseguendo, al contempo, notevoli vantaggi sul piano della riduzione dei volumi di agrofarmaci utilizzati e maggiore efficacia di distribuzione. Nei due-tre anni successivi all'intervento straordinario, la pianta reagirà con l'emissione di vigorosi polloni (inseriti sul tronco e sulla ceppaia) e succhioni (in particolare nella parte interna e alta della chioma) che sarà necessario eliminare per mantenere la forma di allevamento, ma

soprattutto per evitare presenza di germogli alla base della pianta ed impedire la salita sulla chioma del vettore.

Descrizione dell'operazione

Si prevede il finanziamento di investimenti per la messa in atto di azioni specifiche volte al miglioramento della capacità delle aree agricole di resistere agli effetti di eventi avversi particolarmente gravi in modo da prevenire danni al potenziale agricolo regionale.

Si prevede il finanziamento per le seguenti tipologie di investimento:

- a. investimenti materiali finalizzati alla protezione della produzione vivaistica delle “specie specificate” ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione e s.m.i. in strutture a “prova di insetto” Tali investimenti realizzati con l’impiego di reti prevalentemente in polietilene ad alta densità hanno lo scopo di costituire una barriera fisica impedendo il contatto delle colture con i vettori del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa*. Gli investimenti prevedono, oltre all’utilizzo di reti idonee al contenimento dell’insetto vettore attualmente conosciuto (*Philenus spumarius* fam. Hemiptera Aphrophoridae), anche interventi necessari per l’adeguamento di strutture già esistenti (serre) da rendere a “prova di insetto”
- b. interventi sugli ulivi monumentali. Tali investimenti consistono in: potatura straordinaria conservativa degli ulivi monumentali ricadenti nelle Zone delimitate da eseguirsi massimo una volta nel corso del periodo di programmazione ed eliminazione dei ricacci (polloni e succhioni) da eseguirsi massimo tre volte nel periodo di programmazione. Quest’ultimo allo scopo di eliminare le parti vegetative la cui emissione è stimolata dall’intervento di potatura straordinaria, e che risultano particolarmente appetite dall’insetto vettore. Inoltre, sono previsti investimenti materiali finalizzati all’acquisto e installazione di strutture di protezione (reti antinsetto) per la salvaguardia di ulivi monumentali di cui alla Legge 14/2007 ricadenti nelle Zone delimitate.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

E’ previsto un contributo in conto capitale del 100%

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante ‘Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi’ ”.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile, art 5 per la

dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale operata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38 per il riconoscimento dell'eccezionale avversità atmosferica da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dell'autorità regionale.

Decisione di esecuzione UE 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della operazione, sono gli agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013, Associazioni di agricoltori e aziende agricole di Enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare sono ammissibili spese relative ai costi di investimento per interventi funzionali alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa*:

- a. *adeguamento delle strutture per la produzione vivaistica secondo criteri di certificazione in serre a prova di insetto per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa;*
- b. *potature straordinarie ed eliminazione dei ricacci (polloni e succhioni) su olivo;*
- c. *investimenti protettivi (reti antinsetto) per la salvaguardia di piante di olivo con caratteristiche di monumentalità;*
- d. *attrezzature funzionali alla diagnosi precoce di patogeni da quarantena, scientificamente validati dagli organismi all'uopo accreditati dalla Regione Puglia .*

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di aiuto per la sottomisura può essere presentata esclusivamente dai soggetti riconoscibili come beneficiari nelle aree delimitate dalla Regione Puglia ai sensi della Decisione di Esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18.05.2015 e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno adottati criteri di selezione basati sul grado di rischio di estensione dell'infezione, in relazione alla delimitazione territoriale regionale.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale del 100% dei costi ammissibili. L'aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 5.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Trattandosi di un tipo di operazione che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario per l'acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari e attrezzature, occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi.

Il rischio della ragionevolezza dei costi è legato al mancato aggiornamento dei prezzi di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizi e del miglior rapporto qualità/prezzo.

Un particolare rischio è legato alla verifica delle spese relative ai costi di investimento per gli interventi direttamente connessi alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa.

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Tale rischio è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno.

R4: Appalti pubblici.

Il rischio può derivare da un non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici nella fase di selezione dei fornitori o esecutori dei lavori da parte degli Enti pubblici.

R7 : selezione dei beneficiari.

E' necessario assicurare una corretta valutazione dell'ammissibilità degli interventi in base alle Condizioni di Ammissibilità ed alle finalità della sottomisura, nonché alla corretta applicazione dei Criteri di Selezione.

R8 : sistemi informatici.

I rischi sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : domande di pagamento.

Rischi in merito sono collegati a:

- difficoltà di realizzazione dell'investimento in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative, alle variazioni di mercato e agli imprevisti;
- disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- sovrapposizione con altri regimi di aiuto.

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R1: sarà adottata una procedura di selezione basata su:

- confronto tra più preventivi di spesa nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati;
- presentazione di computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento, nel caso di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari);

- nei casi previsti dalle norme, svolgimento di adeguate procedure di gara.

Saranno migliorati il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite l'elaborazione di checklist di controllo da utilizzare per verificare la corretta applicazione delle procedure di selezione.

R2: per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento:

- ai prezzi, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario;
- all'acquisizione di più offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari e attrezzature non compresi nelle voci dei prezzi utilizzati.

Inoltre saranno effettuate verifiche sull'ammissibilità delle spese che dovranno essere funzionali alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa:

R3 : presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione, che facilitano l'individuazione dei costi ammissibili e permettono collegamenti a banche dati certificate per il controllo e le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati. Utilizzo di fac-simile di atti di assegnazione che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

R4: si prevede che in fase di rendicontazione dei lavori sia presentata e verificata la documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori e all'affidamento/esecuzione degli appalti in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

R7: I bandi e i documenti attuativi conterranno specifiche disposizioni in merito:

- alle modifiche dei criteri di selezione solo nei casi in cui siano effettivamente necessarie, evitando disparità di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche non verranno mai effettuate in corso di attuazione dei bandi e saranno rese note prima della pubblicazione degli stessi;
- al grado di rischio di estensione dell'infezione, in relazione alla delimitazione territoriale regionale;
- ai beneficiari rappresentati esclusivamente dai soggetti residenti negli areali in cui è stata accertata la diffusione della Xylella fastidiosa, nonché all'esclusione delle aziende vivaistiche che non svolgono attività agricola.

R8: si ricorrerà alla elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento), che riguardino le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Utilizzazione nelle fasi del procedimento amministrativo di banche dati o documenti informatizzati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico permetterà lo scambio in tempo reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti e le modalità di verifica adottate.

R9: e' prevista la predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;

- manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura